

INTERVISTA | Gianluigi Gugliotta | Segretario Generale di Assosim

«I clienti delle Sim sono esonerati dal super-bollo»

«Mi rendo conto che per le banche possa apparire fortemente discriminatoria, ma l'interpretazione letterale della normativa sull'imposta di bollo, rivista con la manovra finanziaria, a nostro parere continua a escludere dall'applicazione del prelievo fiscale le comunicazioni relative ai dossier titoli intrattenuti con le Sim. Che peraltro, è bene ribadire, erano già escluse dal pagamento del bollo in precedenza vigente». È questa la posizione di Assosim, espressa a «Plus24» da Gianluigi Gugliotta, segretario generale dell'associazione italiana degli intermediari mobiliari. «E le dirò di più. Per assurdo dalla ricostruzione del quadro normativo potrebbero essere esonerati dal pagamento dell'imposta anche gli investitori che detengono azioni, obbligazioni e titoli di Stato presso una banca».

Su quali presupposti?

Se da una parte il testo della nuova norma fa riferimento alle comunicazioni relative ai depositi titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs 385/1993 (testo unico bancario, ndr). E per espressa previsione dell'articolo 115 del Tub, le norme del summenzionato articolo 119 troverebbero applicazione solo alle banche e agli intermediari finanziari, ex articolo 106, che esercitano in via professionale l'attività di concessione di finanziamenti.

Dall'altra parte, il riferimento contenuto all'articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa, introdotto con la manovra, ai soli intermediari finanziari porterebbe a escludere dall'applicazione dell'imposta anche le comunicazioni relative ai depositi detenuti presso le banche; mentre quelli detenuti presso le Sim sarebbero esclusi *ab origine* in quanto non menzionati del tutto nell'articolo 115 del Tub. Tutte osservazioni girate all'agenzia delle Entrate, da noi interpellate per dipanare una volta per tutte qual-

«Per assurdo l'interpretazione della norma potrebbe escludere anche le banche»

siasi dubbio sulla questione.

Ma oltre a questo aspetto, che possiamo definire soggettivo, ai fini dell'applicazione della norma è necessario stabilire quali strumenti necessitano di essere appoggiati obbligatoriamente su un deposito titoli. In primis, i pronti contro termine.

Per le operazioni di Pct non esiste una chiara configurazione giuridica previ-

sta per legge, né una giurisprudenza concordante. E premesso che anche su questo fronte attendiamo un pronunciamento delle Entrate, sottolineiamo che dove, come avviene nella normalità dei casi, i titoli oggetto dell'operazione non siano fisicamente consegnati al cliente finanziatore, la banca finanziata, pur perdendo la proprietà dei titoli, continua a detenerli e si impegna a custodirli per conto del cliente. Un'obbligazione, questa, che qualifica il rapporto di deposito.

Anche quando il singolo titolo sottostante non è ben individuato con nome, cognome e codice Isin?

In questo caso non ci può essere passaggio di proprietà, seppur momentaneo, che è il presupposto perché si perfezioni la connessa garanzia sottostante all'operazione. Se la proprietà è rimasta in capo alla banca il contratto di deposito viene meno.

Ma rispetto ai numerosi intermediari che non specificano i singoli titoli, sono pochi quelli che nelle scorse settimane hanno riferito a «Plus24» di non procedere, in questi casi, ad accreditare i titoli oggetto di Pct su un deposito titoli?

Anche per questo motivo abbiamo chiesto all'agenzia delle Entrate di fugare ogni dubbio al riguardo.

Anche sui bond bancari non dematerializzati?

In questo caso la prassi pare orientata a ritenere non necessaria l'apertura di un deposito titoli, potendo la banca procedere alla consegna materiale degli stessi al cliente. Come anche i certificati di deposito e buoni fruttiferi, dove anche senza la consegna materiale dei relativi titoli, la circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 esclude l'automatico instaurarsi di un contratto di deposito e l'obbligo di comunicazione periodica.

Gianfranco Ursino

g.ursino@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHI È



Gianluigi Gugliotta, dal 2006 segretario generale di Assosim. Ha iniziato la sua carriera nel 1988 presso il Ministero del Tesoro, dove si è occupato della riforma della legislazione in materia di mercati finanziari. Successivamente ha lavorato in Consob, nelle divisioni Mercati, Intermediari e Relazioni Internazionali. Dalla Consob è stato distaccato per tre anni alla Commissione Europea in qualità di esperto nazionale sui mercati mobiliari. Successivamente è stato responsabile per la Policy europea dell'International Swaps and Derivatives Association - Isda.

Emissioni. La gelata delle ultime settimane

Mercato primario a forte turbolenza

L'euromercato primario ha drasticamente rallentato l'attività, dopo aver archiviato una vivace prima metà dell'anno.

Infatti, il primo semestre del 2011 ha fatto registrare risultati record per il mercato del credito con una crescita sostenuta a livello mondiale.

È tradizione che con l'entrata nel pieno periodo estivo l'operatività vada riducendosi al minimo.

Ma ma quest'anno sono state le forti turbolenze sui mercati finanziari a provocare un'esplosione dell'avversione al rischio che alla fine ha frenato anche l'euromercato primario.

Un settore, quest'ultimo, che nei mesi precedenti aveva lavorato a pieno ritmo tanto da essere considerato quasi "un mondo a parte" rispetto alle obbligazioni statali dei paesi europei sotto attacco speculativo.

Così dopo un avvio favorevole a inizio luglio, quando erano sbarcati con successo sull'euromercato primario i titoli di Fiat e Enel descritti in tabella, la situazione si è deteriorata e hanno iniziato a fioccare gli annullamenti dei collocamenti programmati.

Ad esempio, a metà lu-

glio la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio ha rimandato l'incontro con gli investitori destinato alla presentazione di un titolo ad elevato merito di credito garantito da presiti ipotecari; recentemente la **Coditel Holding**, società belga che gestisce le TV via cavo, ha preferito rimandare l'emissione di un titolo "spazzatura".

Dopo di che sono rimasti in pochi a sfidare la tempesta, si tratta in genere di emittenti abituali e forti come la tedesca KfW che ha recentemente raccolto 350 milioni di lire turche sulla scadenza 2013; o BMW Finance, braccio finanziario della nota casa automobilistica tedesca, che ha lanciato un bond-2018 da 1 miliardo di euro.

Per gli emergenti la Repubblica Dominicana ha privilegiato i dollari raccogliendone 1,25 miliardi tramite l'emissione di un bond-2021 con cedola al 7,05 per cento.

È probabile che dovremo abituarci a mercati nervosi per diverso tempo, quanto ne serve per l'avvio di un serio risanamento dei conti pubblici in diversi paesi avanzati.

Amalia De Romanis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EFFETTI A CATENA

Diniago di uscita

«Non possiamo chiudere il rapporto di conto corrente, con relativo svuotato depositi titoli, poiché ancora non abbiamo avuto conferma dell'esatto ammontare dell'imposta di bollo che le dobbiamo addebitare per il primo semestre dell'anno». In questi giorni di agosto, a un mese dal varo del provvedimento, il cliente che ha deciso di cambiare banca può sentirsi dire anche questo dal proprio interlocutore allo sportello. Un ragionamento che, in attesa dei chiarimenti delle Entrate, dal punto di vista della banca non fa una piega, ma che per il cliente significa mantenere aperti più rapporti contemporaneamente e pagare i maggiori costi connessi. (G.Ur.)

ISIN	Sottostante	Tipo	Dettagli	Scadenza
DE000HV8F4C0	EUROSTOXX50	Bonus 113%	Cap 126%; Strike 2.952,02	04.11.2012
DE000HV8F4G1	EUROSTOXX BANKS	Bonus 121%	Cap 142%; Strike 171,75	04.11.2012
DE000HV8F4F3	EUROSTOXX OIL & GAS	Bonus 112%	Cap 124%; Strike 337,21	04.11.2012
DE000HV8F017	STMICROELECTRONICS	Equity Protection	Partecip. 100%; Protez. 6,4	16.12.2011
DE000HV8F3Z3	EUROSTOXX50	Equity Protection	Partecip. 50%; Protez. 2.680	21.12.2012
DE000HV8F0Q8	ENEL	Equity Protection	Partecip. 50%; Protez. 3,9	21.12.2012



Certificates di UniCredit, soluzioni per le tue idee di investimento.

I mercati finanziari possono prendere diverse direzioni.

Per coglierne le opportunità, puoi ad esempio ottenere un premio extra anche in caso di stabilità o di scenari di moderato ribasso con i **Bonus Cap Certificates**, oppure con gli **Equity Protection**, proteggere in tutto o in parte il capitale senza rinunciare alla partecipazione alla performance. In più con **onemarkets** di UniCredit hai a disposizione un'intera gamma di servizi innovativi, per un approccio consapevole agli investimenti.

onemarkets.it

Nr. verde: 800.01.11.22

iPhone App: Investimenti

La vita è fatta di alti e bassi. Noi ci siamo in entrambi i casi.



Benvenuto in
UniCredit
Corporate & Investment Banking

Questo annuncio ha finalità pubblicitarie ed è pubblicato da UniCredit Bank AG, membro del Gruppo UniCredit. UniCredit Corporate & Investment Banking è un marchio registrato da UniCredit S.p.A. I Certificates e Covered Warrant (CW) emessi rispettivamente da UniCredit Bank AG e UniCredit S.p.A. sono quotati sul mercato SeDx di LSE-Borsa Italiana dalle 9.00 alle 17.25 o su CERT-X di EuroTLX dalle 9.00 alle 18.00. Prima dell'investimento consigliamo la visione del prospetto informativo disponibile sul sito www.investimenti.unicredit.it. In relazione alle conoscenze ed all'esperienza, alla situazione finanziaria ed agli obiettivi d'investimento, i covered warrant o certificates potrebbero risultare non adeguati per tutti gli investitori. Si invitano pertanto gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti prima di effettuare l'investimento. Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'investimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



SCENE DA UNA FUSIONE di Nicola Borzi

Sindacati compatti: no al Piano d'impresa

Per un accordo chiuso, quello su **Banca 24-7** di cui «Plus24» ha parlato la scorsa settimana, ce n'è un altro, quello sul Piano industriale 2011-15 del gruppo **Ubi**, che non si chiude. «Dopo gli incontri di luglio», i sindacati «confermano il giudizio di forte criticità», spiega una nota congiunta di **Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Sinfub** e **Ugl**, che ammoniscono: «Dopo il mese di agosto è prevista una tornata assembleare nelle varie realtà del gruppo per spiegare gli effetti del Piano e affrontare il grave problema del mancato pagamento del Premio aziendale. A oggi siamo l'unico grande gruppo bancario italiano che non ha erogato il premio aziendale 2010». I sindacati spiegano di aver «presentato un documento che incalza l'azienda a fornire maggiori informazioni utili per comprendere le ricadute sui lavora-

tori del gruppo. Le risposte sono state evasive e non hanno permesso «una seria valutazione complessiva del progetto che presenta come elemento centrale un ulteriore drastico taglio di personale (1.000 dipendenti in meno entro il 2015). Questa ulteriore riduzione peggiorerà le condizioni operative, già ai minimi termini. Abbiamo preteso che la procedura, che avrebbe dovuto concludersi il 29 luglio, venisse prorogata dal 12 settembre al 5 ottobre, per permettere una discussione più approfondita e garantire una maggior tutela ai dipendenti. Intanto, dal primo agosto, secondo quanto previsto dal Piano industriale inizia la ristrutturazione delle aree territoriali secondo il nuovo modello "a clessidra", concludono i sindacati.

nicola.borzi@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotta all'evasione. Le società obbligate a trasmettere annualmente i dati dei contratti all'anagrafe

Leasing sotto monitoraggio

L'obiettivo è acquisire informazioni per l'accertamento sintetico

Andrea Tagliani

Contratti di leasing monitorati per la lotta all'evasione. In particolare per i controlli da effettuare attraverso l'accertamento sintetico.

Con il provvedimento del 5 agosto 2011, il direttore dell'agenzia delle Entrate ha, infatti, reso note modalità e termini con cui le società che svolgono attività di leasing finanziario e/o operativo, saranno tenute a comunicare all'anagrafe tributaria tutti i dati dei soggetti con i quali sono stati posti in essere i relativi contratti. In particolare, con il provvedimento con cui è stato approvato il modello di comunicazione, sono state rese operative le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 12, del Dpr 605/73, per rafforzare, con l'acquisizione di informazioni, la lotta all'evasione fiscale.

La modalità attraverso la quale è possibile inviare il mo-

dello è esclusivamente quella telematica. L'invio potrà effettuarsi direttamente dall'ente oppure, tramite un intermediario abilitato (articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998). I soggetti interessati dal provvedimento sono tutte le società la cui attività caratteristica è la locazione finanziaria ovvero operativa. Queste società, dovranno comunicare tutti i dati identificativi dei clienti con i quali sono stati stipulati i contratti, compreso il codice fiscale e i corrispettivi percepiti nell'anno oggetto di riferimento. I soggetti interessati dovranno inviare la comunicazione all'anagrafe tributaria al 30 giugno di ogni anno. La comunicazione riguarda tutti i contratti conclusi nell'anno precedente.

La comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai clienti, comprensiva di tutte le informazioni, deve essere effettuata anche dalle so-

cietà esercenti attività di leasing finanziario e/o operativo, che, per i contratti posti in essere negli anni 2009 e 2010, sono state destinatarie e non, di richieste e questionari dall'amministrazione finanziaria e per le quali ancora non si è dato seguito a nessun tipo di comunicazione e intendono provvedere anche tardivamente alla trasmissione dei dati. In questo caso la comunicazione deve essere inoltrata entro il 31 dicembre 2011. Obbligate alla comunicazione, sono anche le società per le quali non ci sono, nell'anno di riferimento, dati da segnalare.

Particolarmente interessante, è la parte del provvedimento con il quale vengono impartite precise modalità per il trattamento dei dati. In particolare, per rispettare diritti e libertà fondamentali dei contribuenti, viene specificato - nonostante la finalità della comu-



Monitoraggio

Le misure finalizzate al contrasto e alla lotta all'evasione passano anche attraverso l'osservazione delle società che svolgono attività di leasing finanziario e/o operativo. In relazione a queste società, con un attento monitoraggio dei dati in loro possesso, si possono ricavare tutta una serie di dati e informazioni, che, posti in correlazione, forniscono preziosi elementi in relazione allo scopo per cui vengono richiesti e utilizzati. In particolare il provvedimento delle Entrate collega il monitoraggio all'accertamento sintetico

nificazione, diretta al monitoraggio della capacità contributiva e all'acquisizione di informazioni utili ai fini dell'accertamento sintetico - come l'utilizzo dei dati deve avvenire rispettando la riservatezza dei dati personali, a meno che, il contribuente non sia tra i soggetti rientranti tra quelli da sottoporre a controllo fiscale.

I soggetti obbligati alla comunicazione sono, poi, esonerati dall'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 21, del Dl 78/2010 (il cosiddetto spesometro), sebbene quest'ultimo abbia introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro.

APPROFONDIMENTO ON LINE

Il testo del provvedimento
www.ilssole24ore.com/norme

Direttiva del Comando generale contro la sottofatturazione

La Gdf all'offensiva sull'import di beni cinesi

La Guardia di finanza avvia controlli fiscali più serrati nei confronti delle imprese che hanno importato prodotti tessili dalla Cina a un valore inferiore a quello accertato.

A prevederlo è una direttiva emanata dal Comando generale delle Fiamme gialle il 26 luglio 2011. Si tratta, in pratica, di casi di sottofatturazione all'importazione. Vale a dire delle dichiarazioni rese in Dogana al momento dell'importazione di capi di abbigliamento di origine cinese nei Paesi membri dell'Unione europea, di valori imponibili inferiori a quelli reali. In questo modo è possibile evadere i diritti doganali che dovrebbero essere invece commisurati all'effettivo prezzo della transazione.

Oltre alle contestazioni doganali, anche di tipo penale, verranno formulati rilievi fiscali connessi a questa tipologia di violazioni. Il meccanismo fraudolento è basato, quindi, sulla presentazione in dogana di fatture, nelle quali viene esposto un valore inferiore al reale prezzo della transazione.

La direttiva pone le linee guida dei piani operativi diretti alla prevenzione e alla repressione delle frodi in materia di Iva nazionale e comunitaria come previsto dall'articolo 83, commi 5, 6 e 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

L'amministrazione finanziaria ha già individuato i soggetti da controllare attraverso una precisa procedura di selezione delle migliaia di dichiarazioni doganali relative all'importazione di prodotti tessili provenienti dalla Cina.

In dettaglio, è stato individuato il codice merceologico corrispondente alle t-shirt di cotone, ritenute tra le merci più rappresentative nel contesto fraudolento esaminato. Sono state poi estratte tutte le di-

chiarazioni doganali riferite a questa categoria merceologica - circa 35mila - dal 2005 a ottobre 2008.

Sono state poi selezionate le posizioni ritenute maggiormente esposte al rischio di frode: per esempio, quando il valore medio delle spedizioni risulta inferiore a tre euro a chilogrammo.

Saranno rilevati i soggetti nei confronti dei quali risultano presenti segnalazioni nella banca dati antifrode dell'agen-

FRODI IVA E DOGANALI

Il meccanismo fraudolento da bloccare è basato sulla presentazione di fatture con un valore inferiore al prezzo di acquisto

Il quadro

01 | LA DIRETTIVA

La direttiva emanata dalla Guardia di Finanza il 26 luglio 2011 prevede più stringenti controlli nei confronti delle imprese che hanno importato prodotti tessili dalla Cina

02 | IL FENOMENO

Si punta a frenare i casi di sottofatturazione, vale a dire delle dichiarazioni rese in Dogana al momento dell'importazione di capi di abbigliamento di origine cinese nei Paesi della Ue, di valori imponibili inferiori a quelli reali, evadendo i diritti doganali che dovrebbero essere commisurati al prezzo effettivo

zia delle Dogane, ovvero incongruenze nel rapporto tra reddito dichiarato, volume d'affari conseguito e crediti d'imposta maturati.

Nei confronti di alcuni importatori selezionati attraverso questa metodologia di indagine sono stati già rinvenuti documenti che provverebbero la dissimulazione e casi di sottofatturazione. In particolare, si tratta di fatture pervenute da autorità estere o reperite nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria o tributaria espletate. Oppure di copie di bonifici bancari che hanno evidenziato il valore di transazione effettivo, diverso e superiore a quello dichiarato.

Le contestazioni fiscali relative a queste indagini potrebbero riguardare sostanzialmente la deducibilità delle fatture recanti un importo pari alle bollette doganali "sottostimate", oggetto di accertamento da parte degli uffici doganali, in quanto rappresentare costi da reato.

Potrebbero ancora presentarsi ipotesi di acquisti in nero cioè a dire di omessa contabilizzazione delle fatture relative alle merci importate al fine della loro successiva vendita in nero. Infine, ulteriori controlli potrebbero riguardare la deduzione di fatture relative ad operazioni inesistenti, recanti l'indicazione del "valore normale" della merce importata.

Infatti, l'acquirente, dopo aver importato merci sottofatturate, risparmiando sui dazi doganali, potrebbe aver registrato nella propria contabilità un valore superiore a quello dichiarato in dogana avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, con conseguente evasione d'imposta.

N. T.

Dopo i chiarimenti delle Entrate. Le reazioni di banche e Sim

Il bollo sui depositi scontenta tutti

Gianfranco Ursino

Tutti scontenti. Non solo i clienti di banche e Sim, ma anche gli stessi operatori. L'agenzia delle Entrate, nel fornire i chiarimenti sull'applicazione dell'imposta di bollo sui depositi titoli, con la circolare 40/E 2011, ha rabbuiato gli animi di tutti. «Da una prima lettura della circolare non c'è da star sereni. Ci sono delle disposizioni che a livello operativo non sono facilmente gestibili». Afferma uno dei membri della commissione tributaria dell'Abi, che preferisce restare anonimo.

Contrariamente a quanto auspicato dall'Abi, la circolare delle En-

trate stabilisce che per il periodo intercorrente tra la data di approvazione del decreto legge (6 luglio 2011) e la data di pubblicazione della legge di conversione (16 luglio 2011), trovano applicazione gli importi del bollo definiti in sede di approvazione del Dl 98/2011. A far fede è la data di spedizione della comunicazione, mentre non riveste alcuna importanza il periodo di riferimento dell'estratto conto. «Questo vuol dire - continua il banchiere - che le banche per il 2011 dovranno lavorare su tre periodi e applicheranno ai clienti, anche dello stesso istituto, un'imposta diversa seconda di quando hanno conse-

gnato la comunicazione nelle mani del postino». Per le comunicazioni spedite dal 1° gennaio al 5 luglio applicheranno la vecchia tariffa di 34,2 euro a tutti i clienti, per quelle dal 6 al 16 luglio adatteranno le tariffe più penalizzanti previste nell'originario testo del Dl, e solo per quelle inviate dal 17 luglio applicheranno le tariffe varate definitivamente in sede di conversione.

Rispetto alle attese dell'Abi, i chiarimenti dell'Agenzia non specificano se l'imposta di bollo va applicata anche agli estratti conto delle gestioni patrimoniali. Inoltre, per l'agenzia delle Entrate sono soggetti all'imposta i titoli presenti

nel deposito, anche se non sono dematerializzati. L'Abi, invece, spingeva per una soluzione che considerasse solo i titoli per i quali è obbligatorio il deposito. Anche solo per dirimere i conflitti di concorrenza tra le banche, che adesso potranno sfruttare l'appoggio o meno dei singoli strumenti sul deposito anche ai fini di marketing.

Le Entrate hanno anche chiarito che i clienti delle Sim dovranno pagare l'imposta di bollo sui dossieri titoli. Finora erano esonerati. «Ben venga la certezza giuridica - afferma Gianluigi Giugliotta, segretario generale di Assosim - che consente almeno ai nostri as-

sociati di operare senza il rischio di incorrere successivamente in pesanti sanzioni. Conveniamo sul fatto che è sicuramente venuta meno la possibile distorsione derivante dall'arbitraggio che l'investitore, per evitare il bollo, poteva mettere in atto trasferendo i conti dalle banche alle Sim. Però se ne crea un altro, in relazione alla modalità di calcolo del valore del dossier su cui applicare l'imposta, che tiene conto dell'importo depositato alla data di chiusura del periodo rendicontato». In prossimità dell'invio degli estratti conto, quindi, i clienti potrebbero vendere i titoli, per portare il valore del deposito sotto una determinata soglia. Con i conseguenti effetti distorsivi anche sul mercato.

Cassazione. Se già ammessi al passivo

Cessione crediti senza formalità

Giovanni Negri

Non serve una nuova insinuazione al passivo quando il credito già ammesso cambia titolare. Una misura prevista dal decreto correttivo della riforma fallimentare (il n. 169 del 2007) è applicabile anche in via retroattiva alle procedure regolate dalla disciplina precedente. Lo precisa la Corte di cassazione con la sentenza della Quinta sezione civile n. 17036 del 2011, depositata ieri.

La Corte ricorda che, nel 2006, nell'ambito della riscrittura della legge fallimentare, venne previsto che il curatore, se i crediti ammessi sono stati ceduti, deve attribuire le quote di riparto ai cessionari quando la cessione è stata comunicata in maniera tempestiva. In seguito, con le misure correttive, venne ulteriormente precisa-

to che le medesime disposizioni stabilite per il pagamento dei crediti ceduti devono essere applicate anche «in caso di surrogazione del debitore». Escluso così l'onere di insinuazione al passivo anche per il fideiussore che ha eseguito il pagamento dopo il fallimento.

«In tal modo - osserva ora la Cassazione - il legislatore, come ha evidenziato la dottrina, ha inteso eliminare il dibattito in ordine alla necessità della insinuazione al passivo, generalmente in via tardiva nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso al passivo».

Quanto al perimetro di applicazione delle novità, la Cassazione sterza a favore della retroattività, aderendo alle conclusioni già raggiunte sia dalla giurisprudenza di merito sia dalla dottrina. A corro-

borare questo orientamento c'è - sottolinea la sentenza - la parte della nuova norma (quella del 2006) dove si afferma che il curatore procede alla semplice «rettifica formale» dello stato passivo. Una conferma che nel concorso non viene a modificarsi nulla nei rapporti tra i creditori.

A venire sconfessata è quella linea interpretativa sostenuta in pronunce della stessa Cassazione (una per tutte, la 13221/01) con la quale veniva invece presa posizione per la necessità di una nuova insinuazione al passivo sia nel caso della cessione del credito sia nel caso della surrogazione anche legale del creditore.

Si era venuto comunque a creare un conflitto interno alla Cassazione perché poi altre pronunce dissonanti avevano invece stabilito che, in caso di cessione del credito, bastava una semplice notificazione dell'atto di cessione al curatore.

APPROFONDIMENTO ON LINE

I testi delle sentenze
www.ilssole24ore.com/norme

Se le operazioni sono differenti

Fatture inesistenti, colpito anche l'uso

Antonio Iorio

L'esclusione del concorso tra l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'utilizzazione in dichiarazione delle medesime concerne esclusivamente il caso in cui i documenti siano gli stessi per evitare una doppia sanzione a fronte di una sola condotta illecita. Ma se si tratta di fattispecie e operazioni differenti non vi è alcuna preclusione al fatto che il contribuente risponda in concorso dei due reati. A chiarirlo è la Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 31332 depositata ieri.

Nell'ambito di una complessa frode all'Iva perpetrata da numerose aziende operanti nel settore delle pelli, gli indagati proponevano ulteriormente ricorso per cassazione, lamentando tra l'altro la violazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 74/2000. In base a tale norma l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, ed ancora chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture, ed ancora chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture false. Questa norma è stata introdotta con il decreto 74/2000. Essa ha il dichiarato fine, di evitare che, in presenza di fatture false, l'emittente o l'utilizzatore rispondano di due reati e non di uno: quello proprio (di emissione o di utilizzazione) previsto dall'articolo 8 del decreto 74/2000 e, in concorso, quello corrispondente di chi utilizza o emette tali documenti.

Nella vicenda oggetto della pronuncia della Cassazione, i contribuenti erano indagati per ripetute violazioni sia di emissione, sia di utilizzazione di fatture fittizie anche in concorso. Pertanto le difese lamentavano la violazione

dell'articolo 9 del decreto 74/2000 ritenendo inammissibile il concorso in capo al medesimo soggetto tra le due fattispecie delittuose.

Puntualmente la Corte, nella decisione, ha rilevato che i due reati sono stati correttamente contestati in quanto, nella specie, riguardavano operazioni distinte e non la medesima vicenda. L'articolo 9, precisano i giudici, esclude che il medesimo soggetto possa rispondere tanto della condotta di emissione di fatture false (in concorso), che di quella di utilizzazione di esse, ma il tutto deve essere riferito alle medesime fatture onde evitare che per la stessa condotta si venga puniti due volte, e non, come nella specie, se le operazioni sono differenti.

LA SENTENZA

Ritiene questa Corte di legittimità che correttamente il giudice di merito abbia valutato la ricorrenza dei presupposti per l'emissione della misura cautelare (...). Le due ipotesi di reato (articoli 2 e 8 decreto legislativo n. 74 del 2000), diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, sono state correttamente contestate per fattispecie distinte e non relative alla medesima vicenda. Pertanto, non sussiste alcuna violazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000 che esclude in principio che il medesimo soggetto possa rispondere tanto della condotta di emissione di fatture false (in concorso) che di quella di utilizzazione di esse, in relazione evidentemente alle medesime fatture per evitare che la stessa condotta sia punita due volte (...). Cassazione, Quinta sezione penale, sentenza n. 31332 del 5 agosto 2011

Responsabilità. Controllo necessario

Sanzionato il sindaco sui warrant «illeciti»

MILANO

Va condannato il componente del collegio sindacale che ha permesso a una banca, poi fallita, l'emissione di warrant attraverso i quali venne rastrellata una somma ingente in violazione delle disposizioni sulla corretta raccolta del risparmio. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 31163 della quinta sezione penale depositata ieri. La vicenda si inserisce nel fallimento della Banca Romanelli sancito nel marzo del 2003 dal tribunale di Firenze; nel settembre del medesimo anno venne invece dichiarato il fallimento della società Romanelli Finanziaria che controllava l'Istituto di credito. L'imputato, via

via passato da supplente a presidente del collegio sindacale, era già stato condannato sia in primo grado sia in appello. Una sanzione ora confermata dalla Cassazione.

I giudici infatti precisano che la finanziaria emise dal 1998 al 2001 warrant per un controvalore di oltre 50 miliardi di lire. Un'operazione che sia l'Uic sia il ministero dell'Economia (che ne vietò la prosecuzione) considerarono un semplice escamotage per raccogliere fondi visto che il premio era fissato in un valore equivalente a quello dell'obbligazione sottostante e l'operazione per l'acquirente del warrant era praticamente inesistente, vincolandolo all'acqui-

sto. A volere tacere poi della macroscopica sproporzione tra l'entità dei fondi raccolti con questo metodo e il capitale sociale della finanziaria.

Per la Cassazione i poteri attribuiti dalla legge al collegio sindacale consentivano ampiamente all'imputato interventi (non realizzati) che avrebbero permesso la piena visibilità della vera natura dell'operazione. Proprio un controllo «formale, estrinseco e "legale"», avrebbe dovuto fare emergere l'enormità dello sbilanciamento. Per i giudici poi non è indispensabile sapere con certezza assoluta e quasi scientifica se con l'attivazione dell'imputato e del collegio sindacale l'evento sarebbe stato sicuramente evitato, integralmente o almeno in alcune sue parti, ma si tratta del presupposto dal quale muove il legislatore stabilendo (almeno) un suo obbligo di intervento.

G. Ne.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

240 km di Nuova A3 Salerno-Reggio Calabria!

Info Anas.
L'informazione fa bene alle tue vacanze.

www.stradeanas.it
800 290 092
numero verde SA-RC

Esodo Estivo 2011. Quest'anno, lunghi tratti di Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, completamente rinnovati, regalano a chi li percorre un viaggio piacevole, comodo e sicuro. Nelle giornate di esodo e nei weekend il traffico può aumentare sensibilmente, soprattutto nei tratti calabro-lucani ancora interessati dai lavori: per avere informazioni, previsioni e consigli chiama il numero verde 800 290 092. E per la viabilità su tutta la rete stradale e autostradale, vai sul sito stradeanas.it, dove trovi anche il nuovo servizio V.A.I. - Viabilità Anas Integrata, con informazioni in tempo reale, accessibile anche da telefono cellulare. **Viaggia informato, parti con Anas.**